

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A

IL CONSIGLIO FEDERALE

- vista la richiesta della Lega Nazionale Professionisti di estendere lo spazio a disposizione per la pubblicità dello sponsor sulle maglie da gioco fino a 250 cm² e di poter inserire all'interno di tale spazio fino a due marchi pubblicitari;
- considerato che la Lega Nazionale Professionisti e il Settore Giovanile e per l'Attività Scolastica ritengono opportuna tale estensione nel proprio ambito;
- considerato, infine, che la Lega Professionisti Serie C ritiene opportuno prevedere anche la possibilità di inserire un marchio pubblicitario sui pantaloncini;
- attesa la necessità di un adeguamento normativo dell'art. 72, comma 4 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

- a) di estendere lo spazio a disposizione dello sponsor sulle maglie da gioco fino a 250 cm² per le competizioni organizzate dalle Leghe e dal S.G.S. e di poter inserire all'interno dello stesso fino a due marchi pubblicitari per le Leghe Professionistiche o fino a tre marchi per la L.N.D. ed il S.G.S.;
- b) di consentire, in alternativa, di apporre un marchio pubblicitario sui pantaloncini, delle dimensioni massime di cm² 75, mantenendo, in tal caso, l'estensione massima dello spazio per lo sponsor sulle maglie da gioco in cm² 200, con la possibilità di apposizione di un solo marchio pubblicitario all'interno di detto spazio per le Leghe professionistiche e di soli due marchi pubblicitari per la L.N.D. ed il S.G.S.;
- la possibilità di optare per la soluzione sub a) o sub b) deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo della Lega competente o del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica;
- di modificare l'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. secondo il testo di seguito riportato:

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 72 Tenuta di giuoco dei calciatori	Art. 72 Tenuta di giuoco dei calciatori
4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre	4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre

<p>sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Limitatamente alle gare organizzate dalla L.N.D. è consentito apporre sugli indumenti di giuoco non più di quattro marchi pubblicitari di dimensione complessiva fissata dallo stesso C.F.. E' altresì consentito, in aggiunta, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata dai singoli calciatori. I proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.</p>	<p>sugli stessi non più di tre marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Limitatamente alle gare organizzate dalla L.N.D. e dal S.G.S. è consentito apporre sugli indumenti di giuoco non più di quattro marchi pubblicitari di dimensione complessiva fissata dallo stesso C.F.. E' altresì consentito, in aggiunta, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata dai singoli calciatori. I proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.</p>
---	--

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro